

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (*)

ROLANDINO GUIDOTTI ELISABETTA PEDERZINI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La costituzione. – 3. Altri aspetti peculiari della s.r.l.c.r.

1. Premessa

La l. 7 agosto 2012, n. 134 (che ha convertito il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”) ha introdotto nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata a capitale ridotto: in questo contributo ci si limiterà ad un primo esame della nuova disciplina.

Con questa previsione si compone uno schema normativo che affianca a un tipo sociale, la s.r.l., due varianti, la società a responsabilità limitata semplificata (disciplinata dall’art. 2463-bis, introdotto nel codice civile dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto: tanto da porre il problema della qualificazione del passaggio dall’una all’altra in termini di vera e propria trasformazione (e conseguentemente delle modalità per realizzarlo legittimamente) ⁽¹⁾.

Nella Relazione introduttiva al decreto n. 83/2012 si legge che l’introduzione della s.r.l.c.r. dovrebbe contribuire a migliorare la posizione del nostro Paese nella classifica Doing Business, nella quale l’Italia occupa il 77° posto con riferimento alla specifica voce Starting a Business ⁽²⁾.

* Lo scritto è destinato a: BIONE, GUIDOTTI e PEDERZINI (a cura di), *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell’ec.* diretto da Galgano, Padova, 2012, di prossima pubblicazione.

¹ Si v. anche ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Società*, 2012, p. 894 ss.

² Rinvenibile *on line* all’indirizzo: www.doingbusiness.org.

Quella graduatoria internazionale non può essere scalata per effetto della previsione della s.r.l.s. perché riservata solamente alle persone fisiche con meno di trentacinque anni.

La rimozione del vincolo anagrafico – prosegue la Relazione – può consentire di uniformarsi al benchmark dei competitors europei garantendo un avanzamento di ben sei posti nella classifica generale con conseguenti effetti, diretti ed indiretti, sulle dinamiche economico produttive.

Il legislatore non pare discostarsi da quell'«obiettivo primario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese» già chiaramente delineato come criterio direttivo nella legge delega per la Riforma del diritto societario. Particolarmente in ambito comunitario, dove la competizione rileva significativamente in relazione ai tipi assimilabili alla nostra s.r.l.

Di là dalle dichiarazioni contenute nella Relazione, sembra evidente che la finalità della norma, che introduce la società in questione, sia quella di agevolare l'accesso all'attività di impresa a prescindere dall'età anagrafica: l'ultimo comma della disposizione, introdotto in sede di conversione, smentisce infatti l'asserto con il quale la norma si apre, legittimando testualmente la costituzione di s.r.l.c.r. anche da parte di giovani di età inferiore ai trentacinque anni.

2. La costituzione

L'art. 44, comma 1°, d.l. n. 83/2012 dispone che, fermo quanto previsto dall'art. 2463 bis c.c., «la società può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».

In prima battuta si può quindi osservare come i soci della s.r.l.c.r. non possano essere persone giuridiche, così come accade nella s.r.l.s.

Non è invece corretto ritenere che possano utilizzare questa società solo le persone fisiche over trentacinque, dato che l'ultimo capoverso della norma (il comma 4 bis, aggiunto in sede di conversione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) dispone, che «[a]l fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove (..) un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».

La soluzione adottata dal legislatore – di permettere la partecipazione alla società a tutte le persone fisiche senza limiti di età – è da condividere dal momento che gli impedimenti che trovano ragione nel dato anagrafico non sono con ogni probabilità suscettibili di superare il vaglio di legittimità costituzionale, per contrasto con il precetto relativo alla libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 cost.

La scelta normativa comporta, com'è ovvio, l'inapplicabilità del divieto previsto per la s.r.l.s. (art. 2463 bis, comma 4°, c.c.) di cessione delle quote a persone fisiche di età superiore ai trentacinque anni o l'esclusione di diritto, con conseguente obbligo di liquidazione della quota, del socio che abbia raggiunto l'età "soglia".

E' sicuramente vietato il trasferimento di quote a favore di persone giuridiche, ritenendo che la sorte cui va soggetto il relativo contratto sia quella della inefficacia assoluta.

La s.r.l.c.r. può costituirsi sia per contratto sia per atto unilaterale, con conseguente legittimità di una società a capitale ridotto sin dall'origine unipersonale.

Come la società semplificata, la società a capitale ridotto non può avere un capitale sociale nominale pari o superiore 10.000 euro e quindi la relativa determinazione spetta liberamente ai soci, in un ammontare ricompreso tra 1 euro e 9999,99 euro.

Il capitale sociale deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti – che possono farsi solo in denaro – devono essere consegnati nelle mani dell'organo amministrativo, a differenza di quanto accade, com'è noto, nelle s.r.l. ordinarie dove i conferimenti devono essere versati presso una banca (art. 2464, comma 4, c.c.).

L'atto costitutivo è redatto per atto pubblico e deve contenere le indicazioni relative agli elementi di cui all'art. 2463 bis, comma 2°, c.c. per la costituzione della società semplificata (con le differenze relative alla denominazione e all'amministrazione), ovvero:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a capitale ridotto e il comune in cui sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale;
- 4) i requisiti previsti dai nn. 3), 6), 7) e 8) dell'art. 2463, comma 2°, c.c. ovvero l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di

partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società (indicando in particolare quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza), nonché le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

E' difficile comprendere perché anche per la s.r.l.c.r., così come per la s.r.l.s., il legislatore non abbia richiamato anche il disposto di cui all'art. 2463, comma 2°, n. 5), c.c., e cioè l'obbligo di indicazione dei conferimenti di ciascun socio; è evidente infatti che la necessità di fissare un capitale, per quanto esiguo, comporta che i soci debbano comunque effettuare un conferimento in denaro.

Si precisa ulteriormente che il mantenimento del capitale nominale, oltre a collocare la società nel solco di una tradizione normativa insuperata anche a livello comunitario, nonostante reiterate critiche e discussioni, importa la perdurante applicabilità delle regole organizzative che a quello si correlano, prima fra tutte l'attribuzione proporzionale dei diritti sociali.

A differenza di quanto accade per la s.r.l.s. ⁽³⁾ la società a capitale ridotto non deve essere necessariamente costituita per il tramite di un atto costitutivo standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico. Ne deriva anzitutto, sul piano applicativo, la non esenzione dell'atto pubblico da diritti di bollo e di segreteria e, soprattutto, l'obbligatorietà del pagamento degli oneri notarili.

Una scelta parzialmente comprensibile – quanto meno nell'ottica di una legislazione di favore per la sola imprenditorialità giovanile e indipendentemente dal giudizio di ragionevolezza e dai dubbi di legittimità costituzionale cui si è fatto cenno - solo fino a quando la società a capitale ridotto rimaneva "vietata" alle persone fisiche di età inferiore ai trentacinque anni, come stabilito nella norma nella sua formulazione precedente la conversione.

Sul versante più prettamente sistematico, la disposizione è il riflesso della mancata adozione di uno statuto standardizzato e quindi della necessità di un intervento notarile "a tutto tondo", a segnare un'ulteriore differenza rispetto alla società semplificata.

A fortiori per la società a capitale ridotto, dunque, gli elementi richiamati dal comma secondo dell'art. 44 d.l. n. 83/2012 costituiscono requisiti minimi imprescindibili ai fini della costituzione, suscettibili di essere integrati dai soci nel pieno esercizio dell'autonomia statutaria: il controllo notarile di legalità "pieno" e il rinvio residuale all'intero corpus della disciplina

³ E v. il d.m. 23 giugno 2012, n. 138.

codicistica, sia pure attraverso il filtro della compatibilità, giustificano pienamente la conclusione.

3. Altri aspetti peculiari della s.r.l.c.r.

Con previsione difforme rispetto alla società semplificata l'amministrazione può essere affidata, per disposizione dell'atto costitutivo, a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

Possono essere adottati, oltre ai sistemi di amministrazione tradizionali (amministratore unico o consiglio di amministrazione), i sistemi di amministrazione disgiuntiva (art. 2257 c.c.) o di amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) propri delle società di persone.

Nulla è previsto in merito alle modalità di adozione delle decisioni degli amministratori e dei soci che quindi rimangono disciplinate rispettivamente dagli artt. 2475 c.c. e 2479 e ss. c.c.

Come accennato, a differenza di quanto stabilito con riferimento alla società semplificata, non esiste alcun limite al trasferimento della quota: l'art. 44 d.l. n. 83/2012 non rinvia infatti al disposto di cui all'art. 2463 bis, comma 4°, c.c. là dove dispone che «[è] fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età (...) e l'eventuale atto è conseguentemente nullo».

Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (ovvero nel sito internet), deve essere indicata la denominazione di società responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta.

Come già nell'art. 2463 bis, comma 3°, c.c. anche qui il legislatore fa riferimento al sito internet della società lasciando nell'interprete il dubbio se la disposizione sia riferita solo al caso in cui la società abbia già predisposto il sito internet ovvero voglia prevedere un obbligo di crearlo; obbligo che prima dell'introduzione della norma in esame doveva ritenersi esistere, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, solo per le società quotate ⁽⁴⁾.

⁴ E v., in questo senso, già GUIDOTTI, sub *art. 125 quater*, in Vella (a cura di), *Commentario al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni*, Torino, 2012, in corso di pubblicazione.

La disposizione generale dell'art. 2250, comma 7°, c.c. prevede infatti l'obbligo di fornire le informazioni, di cui ai primi quattro commi della medesima norma, solo alle società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico; lasciando espressamente intendere che la società può anche non disporre del relativo spazio.

Fatto ovviamente salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1°, d.l. n. 83/2012, si applicano alla s.r.l.c.r., nei limiti della compatibilità, le norme sulla s.r.l. ordinaria (art. 2462 e ss. c.c.).

Molteplici sono i profili peculiari che connotano tanto la società a capitale ridotto quanto la società semplificata, senza che l'una o l'altra possano qualificarsi con certezza in termini di tipo o di sottotipo: in ragione delle plurime differenze, sul versante della struttura organizzativa, amministrativa e patrimoniale, deve ritenersi tuttavia che per entrambe il passaggio al tipo "primario" debba avvenire mediante vera e propria delibera di trasformazione.

La conclusione sembra, in sede di prima interpretazione, lasciarsi preferire perché appare coerente con l'esigenza che l'adozione della diversa forma avvenga nel rispetto dei requisiti specificamente ed espressamente richiesti dalla legge per la sua costituzione; la delibera assembleare dovrà avvenire mediante redazione di atto pubblico e dovrà essere predisposta la relazione di stima di cui all'art. 2500 ter c.c. al fine di accertare che il valore del patrimonio netto della società equivalga almeno all'ammontare del capitale nominale minimo (10.000 euro).

Rimane dubbia, per converso, la qualificazione del passaggio da società a capitale ridotto a società semplificata e viceversa.

Infine, esigenze di linearità compositiva nella topografia normativa avrebbero suggerito l'inserimento della disciplina della s.r.l.c.r. nel codice civile, eventualmente in una norma successiva a quella dedicata alla s.r.l.s.

Il decreto "crescita" appartiene a una stagione caratterizzata da una legislazione torrentizia, destinata nelle intenzioni a fronteggiare i macroscopici effetti di una situazione di crisi sempre più strutturale, attraverso interventi eterogenei nei più disparati settori dell'economia privata e della finanza pubblica.

Sotto la pressione dell'urgenza, in una temperie politica incerta, i compilatori hanno affastellato norme per le quali l'interprete deve farsi carico di un'interpretazione che, senza tradirne lo spirito "innovatore", le collochi in un quadro ordinamentale coordinato e sistematicamente coerente.